



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato**Sezione Prima****Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2010****NUMERO AFFARE 04590/2010****OGGETTO:**

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della repubblica proposto, con istanza incidentale di sospensione, dall'assistente capo della Polizia di Stato

per l'annullamento del D.M. in data 7 maggio 2010, concernente la pubblicazione della graduatoria di merito a seguito della reiterazione della prova scritta del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 108 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. in data 19 settembre 2008, successivamente elevati a 291 posti con D.M. in data 3 luglio 2009.

LA SEZIONE

Vista la Relazione prot. 333-A/U.C.81017/2020/CI, del 13 ottobre 2010 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Francesco D'Ottavi;

PREMESSO:

Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che con istanza datata 30 settembre 2008 l'assistente capo della Polizia di Stato chiedeva di essere ammesso a partecipare al concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 109 posti (successivamente elevati a 291 posti con D.M. del 3 luglio 2009) per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, indetto con D.M. in data 19 settembre 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno n. 1/38 del 24 settembre 2008.

Con verbale n.17, in data 25 marzo 2009, la commissione esaminatrice procedeva all'individuazione, per il concorso in argomento, dei titoli di servizio valutabili e dei criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi, ai sensi dell'art.5 del D.M. 22 aprile 2008.

Il dipendente, avendo superato la prova scritta d'esame, veniva ammesso alla successiva fase concorsuale, concretatasi nella valutazione dei titoli di servizio, per cui la Commissione procedeva all'esame dei titoli di servizio del dipendente e redigeva la relativa scheda di valutazione, attribuendo un punteggio complessivo di

Con D.M. in data 10 novembre 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno n.1/31 in data 11 novembre 2009, veniva approvata la graduatoria di merito del concorso in argomento, nella quale il nominativo del dipendente risultava inserito al posto.

Peraltro l'Amministrazione, avendo riscontrato alcuni errori nella valutazione dei titoli di servizio di alcuni candidati, procedeva alla rettifica della graduatoria con D.M. del 1 dicembre 2009; in tale graduatoria, l'assistente capo risultava collocato al posto e, quindi sempre in posizione non utile ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso di formazione.

Successivamente in considerazione del fatto che, su segnalazione di alcuni concorrenti, venivano riscontrati anche degli errori nella predisposizione dei questionari apportati per la prova scritta, con provvedimento in data 29 dicembre 2009 il Direttore Centrale per le Risorse Umane disponeva formalmente un'accurata verifica circa l'esattezza di tutti i questionari utilizzato per lo svolgimento della citata prova, da cui sono emersi alcuni questionari ritenuti "viziati".

L'Amministrazione, pertanto, con decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n.1/3 del 9 febbraio 2010, disponeva, in via di autotutela, la sospensione dell'efficacia, per giorni novanta, della graduatoria di merito per evitare inutili contenziosi e con D.M. del 29 marzo 2010, veniva indetta la reiterazione della prova scritta del concorso, limitatamente, per numero e materia, alle domande "prive di risposte multiple esatte" facenti parte dei questionari contraddistinti con le lettere A, C, D ed I, approntati in sede di prima prova concorsuale.

Con quest'ultimo decreto sono stati convocati numerosi candidati, tra i quali il ricorrente che, in sede di prima prova scritta, era stato interessato dalle inesattezze del questionario contraddistinto dalla lettera "T".

Quindi con D.M. del 7 maggio 2010, è stata approvata la rettifica della graduatoria di merito del concorso, a seguito della reiterazione della prova scritta, nella quale il ricorrente risultava ancora idoneo, ma non vincitore, in quanto collocato al posto.

Avverso tale D.M. il ricorrente ha esperito l'odierno gravame con cui lamenta, sostanzialmente, l'eccesso di potere per sviamento, falsa rappresentazione e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, rilevando altresì, la violazione degli artt. 24, 26 e 27 del D.P.R. 686/1957, nonché la violazione degli artt.5, 22 e 25 della legge n.241/1990; in



particolare, il ricorrente sostiene che l'Amministrazione, pur di mantenere in piedi la procedura concorsuale, che pure risultava *ictu oculi* viziata da illegittimità a dir poco clamorose, ha finito inevitabilmente per violare le regole della par condicio e della trasparenza ed imparzialità", adottando un procedimento di riesame parziale della prova scritta, "assolutamente atipico ed arbitrario; inoltre, asserisce che l'Amministrazione avrebbe violato e falsamente applicato quanto stabilito all'art.5, secondo comma, del bando di concorso, in quanto il tempo massimo per l'espletamento della nuova prova scritta è stato superiore a quello stabilito nel citato articolo.

Aggiunge il ricorrente che l'Amministrazione sarebbe incorsa in un clamoroso errore di istruttoria, nonché un eccesso di potere per non aver individuato ulteriori "questioni impossibili" nelle seguenti domande: - domanda n.34 del questionario "A"; comanda n.73 del questionario "B"; - domanda n.40 del questionario "H"; - domanda n.18 del questionario "C"; e al riguardo, il ricorrente rileva l'illegittimità della procedura concorsuale anche per "omessa redazione, da parte della Commissione, di alcun verbale dei lavori in ordine all'elaborazione e/o verifica dei quesiti (risultati poi, in parte, errati per vari motivi) ove la loro predisposizione sia stata affidata a soggetti terzi, rendendo così impossibile qualunque valutazione successiva sulla legittimità dell'operato di detta Commissione".

L'interessato conclude sostenendo che l'Amministrazione dovrebbe disporre "la rinnovazione integrale della prova scritta relativa alla procedura concorsuale de qua".

Il Ministero dopo analitico esame delle varie censure prospettate, conclude per la reiezione del ricorso.

CONSIDERATO:

Ritiene la Sezione che, a prescindere da pur rilevanti profili di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse da parte dell'istante, in quanto la sua posizione in

graduatoria non gli consentirebbe alcun conteggio dall'ipotetico, potenziale annullamento dell'impugnato d.m. con cui è stata reiterata la prova scritta, le censure sono infondate.

Per quanto concerne le doglianze espresse sulla legittimità della 'sospensione' della prima graduatoria si ritiene che tale potestà sia pienamente legittima e conforme ai criteri di pubblico interesse, economicità, trasparenza a cui deve imputarsi l'attività amministrativa; tale facoltà è legittimamente osservata in ipotesi in cui, come nella fattispecie l'Amministrazione debba valutare al meglio la validità del suo operato per legittimamente procedere, come nel caso in esame ad una rinnovazione globale di quella parte della procedura che risultava affetta da vizi ed errori.

Così facendo l'Amministrazione non solo non è caduta in quei vizi di contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta ecc., analiticamente esposti dal ricorrente, ma anzi in aderenza con i principi di logicità ed economicità dell'azione amministrativa fatti propri della normativa di cui alla legge n.241/1990, ha garantito contestualmente la rettificazione della (parte di) procedura errata e la validità globale del procedimento.

In tale contesto sono poi destituite di fondamento le ulteriori singole doglianze prospettate dal ricorrente; in particolare sono infondate le censure sul 'tempo' previsto per l'espletamento della seconda prova in quanto tale parametro, né illogico né abnorme, rientra nelle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione; destituite di fondamento sono anche le doglianze concernenti la pretesa omessa stesura dei verbali, in quanto, come è noto la predisposizione dei questionari viene – legittimamente – affidata a società informatiche si servizi, predisposizione comunque oggetto di apposita verbalizzazione; anche infondata è la doglianza sulla presunta omessa indicazione del responsabile del procedimento perché questi risulta formalmente indicato.

Da ultimo circa le pretese violazioni concernenti la pretesa errata compilazione del foglio notizie, basti considerare che a seguito di richiesta di riesame presentata dal candidato, la Commissione ha proceduto all'esame ex novo di tutta la relativa documentazione stilando una nuova scheda di valutazione con l'attribuzione di un nuovo, diverso e superiore punteggio, procedimento che, come documentalmente esposto dall'Amministrazione, è conforme alle disposizioni applicabili, non potendo la Commissione valutare titoli non riportati nel foglio matricolare o non tempestivamente trasmessi.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Resta assorbita l'istanza cautelare.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto con assorbimento dell'istanza cautelare.

L'ESTENSORE
Francesco D'Ottavi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Licia Grassucci

